COMUNE DI OPERA **Città Metropolitana di Milano** **Codice n.11047**	**NUMERO GENERALE** **DELIBERAZIONE DI GIUNTA** **10** **DATA** **14-02-2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-2027

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilaventicinque,** addì **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore 11:15, in collegamento da remoto, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Francesca IACONTINI, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 2024 (Gazzetta Ufficiale S.G. n. 283 del 3/12/2024), con l'assistenza ai fini della verbalizzazione del Segretario Comunale Dott. Domenico A. S. D'ONOFRIO, ha assunto la presente deliberazione.

Settore Proponente: **SEGRETERIA**
Responsabile Settore: **D'Onofrio Domenico A. S.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267, ed in particolare:
  *) l'art. 48 che, in tema di "Competenze delle Giunte", al comma 3 dispone:
  «3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.»
  *) l'art. 89 che, nel disciplinare le Fonti normative in tema di Organizzazione e personale (Titolo IV) degli Enti Locali, al comma 5 espressamente prevede che:
  «5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari»;
  *) l'art. 91, relativo alle Assunzioni e particolarmente il comma 1, che stabilisce:
  «1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.»;

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l'art. 3 in tema di "Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva" al comma 1 espressamente prevede:
  «1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
  a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.»;
- l D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare:
  *) l'art. 6, in tema di Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale, con particolare riferimento ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 che, nel testo modificato dal D.Lgs. n.75 del 25/05/2017, dispongono che:
  «1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
  2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. (Omissis);
  3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. (Omissis). Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
5. (Omissis).
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.»;
*) l'art. 30, avente ad oggetto: Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse che (nel testo modificato prima dall'art. 3, comma 7, lett. a) e b) del DL n. 80 del 9/06/2021, convertito con modificazioni in l. 113 del 6/08/2021 e successivamente dall'art. 12, comma 1, let. a) del DL n. 146 del 21/10/2021, convertito con modificazioni in l. n. 215 del 17/12/2021) al comma 1 e 1.1 recita:
«1. [I periodo] Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. [II periodo] È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. [III periodo] È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. [IV periodo] Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. [V periodo] (Omissis) [VI periodo] Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.»;
«1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.»;

- la Disciplina della mobilità volontaria che, per gli Enti Locali subisce l'ulteriore integrazione dal comma 7-ter dell'art. 3 del DL n. 80 del 9/06/2021, convertito con modificazioni in l. 113 del 6/08/2021 che espressamente dispone che:
«7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.»;
*) l'art. 33 che, disciplinando "Eccedenze di personale e mobilità collettiva", ai primi 2 commi espressamente prevede che:
«1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere»;

*) l’art. 34 in tema di Gestione del personale in disponibilità che prevede espressamente:
«1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.
2. (Omissis).
3. Per le altre amministrazioni (ndr. diverse da quelle dello Stato), l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. (Omissis)»;
*) l’art. 34-bis recante Disposizioni in materia di mobilità del personale che ai commi 1 e 2 prevede espressamente:
«1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonchè, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità.»;
*) l’art. 35, avente ad oggetto: Reclutamento del personale, ed in particolare i commi 1, 4, e 5-ter (nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, comma 149, L. n. 160 del 27/12/2019) che espressamente prevedono:«1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità»;
«4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. (Omissis)»;
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. (Omissis)» le Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica di cui alla Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni e, specificatamente:
*) l’art. 39 relativo a: Disposizioni in materia di personale e di attività delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time, i cui commi 1 e 19 stabiliscono che, anche gli enti locali: “sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno

del personale" e che adeguano il proprio ordinamento: "ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale";

- la Legge n. 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), che, all'art. 19, sulle Assunzioni di personale, al comma 8 statuisce:

  «8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.».
- la Legge n. 350 del 24/12/2003 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), che, al terzo periodo del comma 61 dell'art. 3 sulle Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici, tra l'altro prevede che:

  «(Omissis) In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.»;
- la legge n. 296 del 27/12/2006 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 che, dopo aver sancito al comma 557 che:

  «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

  a) (Omissis);

  b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

  c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.».

  al successivo comma 557-quater (così come introdotto) espressamente prevede che:

  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.» ossia del triennio 2011, 2012 e 2013, essendo stata la norma introdotta dal DL n. 90 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, in L. n. 114 del 11/08/2014.
- la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare:

  *) l'art. 3 che al comma 101 recita «Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.».

- il DL n. 112 del 25/06/2008 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria., convertito, con modificazioni, in L. n. 133 del 6/08/2008 che, all'art. 76, nel recare discipline sulle Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio, al comma 4 espressamente prevede che:
  «4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.»;
- il D.L. n. 78 del 31/05/2010 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, così come convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30/07/2010, ed in particolare:
  *) l'art. 9 che, nel dettare norme sul Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, al comma 28, in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, nel testo oggi vigente espressamente prevede che:
  «28. A decorrere dall'anno 2011, (Omissis) gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, (Omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (Omissis) I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. (Omissis) A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Omissis) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.».
- il D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare:
  *) il Capo II in tema di "Fabbisogni" e

*) l’art. 23 che, in tema di Salario accessorio e sperimentazione, al comma 2 espressamente prevede che:

«2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (Omissis).»

- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dell’8 maggio 2018 “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla G.U. del 27/07/2018 n. 173;
- il D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l’art. 33 in tema di “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria” che al comma 2, nel testo risultante dalle modifiche apportate prima dall’art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), L. 27 dicembre 2019, n. 160, (a decorrere dal 1° gennaio 2020) e, successivamente, dall’art. 17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, espressamente prevede:

  «2. [I periodo] A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. [II periodo] Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonchè un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. [III periodo] I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare ((il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo)) rendiconto della gestione approvato. [IV e V periodo] (Omissis). [VI periodo] I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. [VII periodo] A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. [VIII

periodo] Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonchè delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»

- la legge n. 56 del 19 giugno 2019 avente ad oggetto “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” ed in particolare:
  *) l’art. 3 in tema di “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione” che al comma 8, nel testo risultante dalla modifica di cui all’art. 1, comma 14-ter del DL n.8 del 9/06/2021, così come convertito in l. n. 113 del 6/08/2021, espressamente prevede:
  «8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.» (n.d.r. cd. deroga all’obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna per l’assunzione con concorso pubblico);
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” che, tra l'altro:
  *) al IX periodo delle premesse, rilevando «che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018,», interpreta l’VIII periodo dell'art. 33, comma 2, DL 34/2019 affermando che: «in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.»;
  *) all'art. 7, nell'ambito delle Disposizioni attuative e finali, al comma 1, tra l'altro, dispone che:
  «1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» ;
- i seguenti atti esplicativi adottati:
  *) in merito al collocamento obbligatorio delle categorie protette:
  la direttiva n. 1 del 24/06/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25”;
  *) in merito all’applicazione dei nuovi criteri di determinazione degli spazi assunzionali:
  la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020 (pubblicata nella GU n. 226 del 11/09/2020) avente ad oggetto “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”;
- il DPR 24 giugno 2022 n. 81 pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2022 con cui è stato approvato il regolamento recante l’individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO;

- il decreto del Ministro per la PA di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 30 giugno 2022 pubblicato nella G.U. n. 209 del 7 settembre 2022 con cui è stato approvato il regolamento recante la definizione del contenuto del PIAO;
- il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni".

Visto altresì lo Statuto del Comune di Opera adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2006, ed in particolare l'art. 37 " Competenza della Giunta".

Richiamate:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del del 13/03/2024, recante: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026", cos come da ultimo modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 122 del 19/12/2024;
- la deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2024, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2025/2027";
- la deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale n. 47 del 23/12/2024, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione e nota integrativa 2025/2027";
- la deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri della Giunta Comunale n. 8 del 05/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267)";
- la dotazione organica storica al 22 giugno 2017, i pftp e le dotazioni organiche al 31 dicembre di ogni anno dal 2017 al 2022, come da documento di cui al prot. dell'Ente n. 29680 del 21 novembre 2023;

Premesso che a seguito della nuova disciplina sulle possibilità assunzionali degli enti locali le procedure da utilizzarsi sono indifferentemente quelle della mobilità volontaria o del concorso pubblico (quest'ultimo alternativo allo scorrimento di graduatorie vigenti presso il comune o altri enti).

Considerato che:
- il Comune di Opera, alla data del 1 gennaio 2025 ha più di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, pertanto nella redazione del PIAO 2025_2027, non si può tenere conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- le parti sindacali, informate con nota protocollo n. 3370 del 10/02/2025, non hanno chiesto l'attivazione dell'istituto del confronto.

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico, prot. n° 3758 del 12/02/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegato al presente atto.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, rilasciati ai sensi dei combinati artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 23 febbraio 2016, n. 2, esecutiva, espressi, rispettivamente, dal:

- Segretario Generale;
- Responsabile del Settore 2.

DELIBERA

1. **DI** approvare l'allegato Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2025/2027;
2. **DI** dare mandato agli Uffici:
   a) di provvedere alla pubblicazione dell'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali";
   b) di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Successivamente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell'art.134,comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Ravvisata l'urgenza di dare pronta e immediata attuazione operativa al presente provvedimento

DELIBERA

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, Confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STARORDINARIO
Francesca IACONTINI
Firmato digitalmente ai sensi del T.U.n.445 del 28-12-2000
e del D.Lgs.n.82 del 07-03-2005 e norme collegate

IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenico A. S. D'ONOFRIO
Firmato digitalmente ai sensi del T.U.n.445 del 28-12-2000
e del D.Lgs.n.82 del 07-03-2005 e norme collegate

COMUNE DI OPERA **Città metropolitana di Milano** **Codice n.11047**	**PROPOSTA** **DELIBERAZIONE NUMERO** **14** **DATA** **12-02-2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-2027

Parere di Regolarità tecnica
ex art.49, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n.267
e art.4, comma 2, Regolamento controlli interni (CC 23.2.2016, n. 2).

ESITO: **Favorevole**

Data: 14-02-2025

IL CAPOSETTORE BILANCIO TRIBUTI CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE
Domenico A. S. D'Onofrio
Firmato digitalmente ai sensi del T.U.n.445 del 28-12-2000
e del D.Lgs.n.82 del 07-03-2005 e norme collegate

COMUNE DI OPERA **Città metropolitana di Milano** **Codice n.11047**	**PROPOSTA** **DELIBERAZIONE NUMERO** **14** **DATA** **12-02-2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-2027

Parere di Regolarita' contabile
ex art.49, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n.267
e art.4, comma 2, Regolamento controlli interni (CC 23.2.2016, n. 2).

ESITO: **Favorevole**

Data: 14-02-2025

IL CAPOSETTORE
SETTORE 2 - FINANZIARIO
ALESSANDRO BOTTA
Firmato digitalmente ai sensi del T.U.n.445 del 28-12-2000
e del D.Lgs.n.82 del 07-03-2005 e norme collegate

COMUNE DI OPERA **Provincia di Milano** **Codice n.11047**	**NUMERO GENERALE** **DELIBERAZIONE DI GIUNTA** **10** **DATA** **14-02-2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-2027

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio da oggi con numero **313**. Essa vi rimarrà per 15 giorni successivi e continuativi a decorrere dalla sua pubblicazione.

Opera, 04-04-2025

VICESEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA PICUTTI
Firmato digitalmente ai sensi del T.U.n.445 del 28-12-2000
e del D.Lgs.n.82 del 07-03-2005 e norme collegate